

Comune di Nole
(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO

PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 8/4/1986

REGOLAMENTO PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Le riunioni e le funzioni del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla legge, dal relativo regolamento di esecuzione e dal presente regolamento.

Art.1 - Sessioni del Consiglio

Il Consiglio Comunale deve riunirsi due volte all'anno in sessione ordinaria (primavera - autunno) ed in sessione straordinaria (quando occorra).

Oltre alle due riunioni ordinarie previste dalla legge comunale e provinciale, il Consiglio Comunale terrà di norma una seduta al mese.

Art.2 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio Comunale può essere convocato per decisione del Sindaco, per deliberazione della Giunta o per richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri in carica.

Spetta al Sindaco formare l'elenco delle materie da trattare in Consiglio. L'ordine del giorno della seduta è reso pubblico e comunicato a domicilio ad ogni Consigliere, almeno cinque giorni prima dell'adunanza nelle sessioni ordinarie, cinque giorni nelle straordinarie ed almeno 24 ore nelle convocazioni d'urgenza.

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata della Giunta, sia altrimenti stabilito. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone (valutazioni o apprezzamenti).

La notifica dell'avviso di convocazione deve essere fatta a domicilio e di ciò deve darsi conto nella relazione del messo notificatore.

Le riunioni del Consiglio Comunale si effettuano nell'apposita sala della sede comunale. Qualora sorgesse la necessità (per assicurare la massima pubblicità all'adunanza) di scegliere un luogo diverso, la Giunta designa un'altra sede e ne informa il pubblico mediante gli avvisi necessari.

Gli avvisi del Consiglio dovranno essere dislocati in diversi punti del Comune e ben visibili.

Art.3 - Presidenza della seduta

Spetta, nell'ordine, al Sindaco, All'Assessore delegato, all'Assessore anziano ed in assenza di Assessori al Consigliere anziano.

Per la validità della seduta, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. Trascorsa un'ora da quella fissata senza che si sia raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone dare atto a verbale. Mancando il numero legale per la validità dell'adunanza questa si ripete in II convocazione nella quale è sufficiente la presenza di quattro Consiglieri.

L'avviso di convocazione può prevedere anche la seconda tornata, con un intervallo minimo di 24 ore.

Art.4 - Apertura e chiusura della seduta

L'ora stabilita per la convocazione del Consiglio è fissata, di norma, per le ore 19,30

Se entro le ore 24,00 non sono stati trattati tutti i punti elencati nell'ordine del giorno il

Presidente sottoporrà al voto del Consiglio che avverrà per alzata di mano, senza discussione, se la seduta deve essere continuata o rinviata. Se rinviata il Consiglio dovrà essere riconvocato entro 10 giorni.

Art.5 - Comunicazioni all'inizio della seduta

All'inizio della seduta il Presidente od un Assessore da lui incaricato può informare il Consiglio su argomenti estranei all'ordine del giorno e su di essi ogni Consigliere può chiedere chiarimenti.

Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per comunicazioni di grave importanza ed urgenza su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le comunicazioni devono essere contenute in un limite ristrettissimo di tempo. Sulle comunicazioni non iscritte all'ordine del giorno non si può procedere a deliberazione.

Art.6 - Poteri del Presidente

Il Presidente concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne comunica il risultato.

A tal fine egli ha la facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento della discussione.

Quando un oratore si dilunga su di una questione o supera i termini previsti dal presente regolamento il Presidente lo invita a concludere. Se l'oratore persiste il Presidente interroga il Consiglio e questo senza discussione, delibera se concedergli di continuare.

Contro la decisione del Presidente, un Consigliere può appellarsi al Consiglio che decide per alzata di mano senza discutere.

Art.7 - Processi verbali

Ogni Consigliere può chiedere che nel verbale dell'adunanza venga registrata una sua dichiarazione o un suo voto e le motivazioni del medesimo. I Consiglieri potranno chiedere che il proprio intervento sia messo integralmente a verbale; in tal caso dovranno consegnare, nella stessa seduta, al Presidente il testo scritto dell'intervento debitamente firmato.

Per ogni altro aspetto si rimanda a quanto previsto dalla legge comunale e provinciale.

Art.8 - Approvazione processo verbale della seduta precedente

Aperta la seduta, il Presidente mette a votazione la approvazione del verbale dell'adunanza precedente.

Ciascun Consigliere può prendere la parola solo per rettifiche, per chiarire brevemente il proprio pensiero espresso precedentemente oppure per fatto personale. L'intervento non deve superare 5 minuti.

Art.9 - Ordine nell'aula durante le adunanze

Spettano al Presidente i poteri di ordine della parte dell'aula riservata al pubblico.

Egli li esercita avvalendosi dell'assistenza dei vigili. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, devono rimanere in silenzio e tenere un contegno corretto.

Nel caso di oltraggio fatto al Consiglio Comunale o a taluni dei suoi componenti il Presidente, richiesto l'intervento della Forza Pubblica, farà arrestare il responsabile provvedendo, se necessario, alla denuncia all'autorità giudiziaria.

L'ingresso della Forza Pubblica comporta la sospensione della seduta.

Art.10 - Diritto di parola

Nessun Consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

I Consiglieri che intendono parlare durante una discussione devono iscriversi mediante alzata di mano. Il Presidente concede la parola nell'ordine di iscrizione. E' vietato il dialogo tra i Consiglieri.

I Consiglieri hanno diritto di intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno per una durata non superiore a 10 minuti.

Qualora l'importanza dell'argomento lo richieda, è facoltà del Presidente di prorogare tale termine per un periodo non superiore al doppio di quello previsto.

Qualora un Consigliere sia incaricato da parte del proprio Gruppo di compiere una relazione su questioni di particolare complessità e rilevanza, ha facoltà di parlare per un periodo di trenta minuti.

Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento salvo che per richiamo alla legge o per fatto personale.

Il secondo intervento non potrà superare i 5 minuti.

Il Presidente, gli Assessori competenti ed i relatori ove si tratti di oggetti che siano demandati allo studio di speciali Commissioni Consiliari, possono parlare in qualsiasi momento della discussione, ma avvenuta la chiusura di essa, possono prendere la parola solamente per dichiarare se mantengono le loro conclusioni, se accettano o respingono emendamenti o mozioni presentati, o per semplici spiegazioni di fatto.

Art.11 - Ordine del giorno (trattazione)

Gli argomenti oggetto dell'ordine del giorno verranno trattati secondo l'ordine in cui verranno iscritti nell'avviso di convocazione.

Ciascun Consigliere potrà proporre una modifica all'ordine della trattazione. In caso di opposizione la richiesta dovrà essere sottoposta al voto del Consiglio senza discussione per alzata di mano.

Ogni argomento viene presentato dal Presidente o dal relatore competente con una relazione introduttiva o con la lettura di una proposta di deliberazione di Giunta. Il relatore chiuderà la discussione con replica ai vari interventi. Egli ha la facoltà di intervenire qualora lo ritenga opportuno, per brevi chiarimenti.

Art.12 - Richiesta della parola per fatto personale

In qualsiasi momento un Consigliere può chiedere la parola per fatto personale.

Sussiste il fatto personale ogni qualvolta un Consigliere sia chiamato in causa per la propria condotta oppure vengano a lui attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

Spetta al Presidente decidere se concedere o no la parola.

Qualora la decisione non sia accettata da richiedente deciderà il Consiglio senza discussione e per alzata di mano.

Il Presidente toglie la parola al Consigliere se l'intervento esula dal fatto personale.

Art.13 - Pregiudiziale e domanda di sospensione

La questione pregiudiziale e la domanda di sospensione intesa ad ottenere il rinvio della discussione possono essere presentate da ogni Consigliere per ogni proposta di deliberazione una sola

volta nel corso della seduta e prima che inizi la discussione sul merito.

Naturalmente non può effettuarsi la discussione sull'oggetto se prima tale questione pregiudiziale non sia stata respinta.

Art.14 - Emendamenti

Ogni Consigliere ha la facoltà di presentare emendamenti relativi all'oggetto della discussione.

L'emendamento consiste nella modificazione del testo oggetto della deliberazione e deve essere presentato al Presidente prima della fine della discussione in forma scritta e firmato.

Prima della votazione della proposta principale procede la votazione degli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi; seguono i sostitutivi ed infine gli aggiuntivi.

Art.15 - Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

Il Presidente dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri chiude la discussione generale e dà la replica al relatore.

Seguono le dichiarazioni di voto di ogni gruppo espresse dai relativi capi gruppo o da un componente del gruppo a ciò designato.

Sono ammesse dichiarazioni di voto dei singoli Consiglieri che si discostino dalle decisioni dei rispettivi gruppi.

Art.16 - Forma di votazione

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Nelle votazioni riguardanti persone la votazione è a scrutinio segreto.

Art.17 - Votazione per alzata di mano

La votazione per alzata di mano è soggetta a riprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato da un consigliere. Si procede all'appello nominale se permanga ancora dubbio sul risultato della votazione.

Art.18 - Votazione a scrutinio segreto

Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto. Ad ogni votante viene consegnata una scheda da deporre nell'urna. Chiusa la votazione gli scrutatori, in numero di tre, nominati dal Presidente, di cui uno rappresentante la minoranza, spogliano le schede ed al termine il Presidente proclama il risultato.

Nell'ipotesi di irregolarità il Presidente, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta. Le votazioni riguardanti nomine di rappresentanti consiliari nell'ambito di commissioni ed organismi comunali e/o extra comunali avverranno mediante voto segreto limitato ai 3/5 (arrotondato alla unità superiore) dei componenti da nominare, salvo diverse modalità concordate di volta in volta unanimemente.

Art.19 - Proclamazione del risultato

L'esito delle votazioni è comunicato dal Presidente. Se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto il Presidente comunica anche il risultato numerico della votazione.

Art.20 - Approvazione delle proposte

Si intendono approvate le proposte che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti salvo le eccezioni previste dalla legge.

In caso di parità la proposta si intende non approvata.

Art.21 - Interrogazioni interpellanze mozioni

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernono direttamente l'attività del Comune o che riguardano fatti eccezionali di particolare importanza nazionale ed internazionale.

Art.22 - Contenuto e forma delle interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda scritta senza motivazioni, fatta al Sindaco o alla Giunta per sapere:

- ☞ se un determinato fatto sia vero
- ☞ se le informazioni pervenute siano esatte
- ☞ se siano state prese alcune risoluzioni su determinati oggetti
- ☞ se l'Amministrazione intenda comunicare al Consiglio determinati documenti.

Art.23 - Discussione delle interrogazioni

I Consiglieri che intendono rivolgere una interrogazione devono presentarla per iscritto, indicando se chiedono risposta scritta o verbale.

Le interrogazioni discusse in aula sono svolte, di regola, durante la prima seduta convocata dopo la loro presentazione.

Ai soli interroganti è consentito illustrare l'interrogazione.

Dopo che il Presidente o chi per esso vi abbia dato risposta hanno diritto di replica e soltanto per dichiarare, con brevità, si siano soddisfatti o no. Se no possono convertire l'interrogazione in interpellanza e questa sarà iscritta nell'ordine del giorno della prima seduta convocata successivamente.

Art.24 - Contenuto e forma dell'interpellanza

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco e alla Giunta sui motivi e gli intendimenti delle loro azioni.

Essa è presentata per iscritto senza motivazione.

Art.25 - Discussione dell'interpellanza

Le interpellanze vengono iscritte, in ordine di presentazione nell'ordine del giorno dei lavori della prima seduta convocata dopo la loro presentazione.

Le interpellanze vengono iscritte, in ordine di presentazione nell'ordine del giorno dei lavori della prima seduta convocata dopo la loro presentazione.

L'interpellante ha la facoltà di illustrare il contenuto dell'interpellanza per un tempo non eccedente i 10 minuti. Sulle dichiarazioni può intervenire qualunque altro Consigliere oltre l'interpellante per non più di 5 minuti.

Sulla risposta ottenuta può replicare brevemente l'interpellante e dichiarare i motivi per i quali si ritenga soddisfatto o meno.

Art.26 - Mozione

La mozione è un invito al Sindaco o alla Giunta diretto a promuovere un'ampia discussione su di un argomento di particolare importanza, anche se esso abbia già formato oggetto di interrogazione o di interpellanza.

Può essere rivolta a provocare l'attività deliberativa della Giunta o del Consiglio e quindi a dettare criteri direttivi per l'attività amministrativa.

Essa è presentata per iscritto e deve essere motivata e viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.

E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento o il rilievo sul modo e l'ordine col quale sia posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione.

Sull'ammissione della mozione d'ordine si pronuncia il Presidente in via immediata.

Qualora la sua decisione non sia accettata da chi ha proposto la mozione il Consiglio decide subito per alzata di mano senza discussione.

La mozione d'ordine può essere presentata verbalmente.

Art.27 - Discussione e votazione delle mozioni

La discussione della mozione, dopo che il Presidente ne ha dato lettura, si apre con l'illustrazione da parte del proponente a cui seguono eventualmente i primi sottoscrittori delle mozioni collegate.

Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti.

La loro discussione avviene in sede di discussione generale. La votazione della mozione avviene a norma degli articoli n.16 - 17 - 18 del presente regolamento.

Art.28 - Discussioni congiunte

Se le mozioni, le interrogazioni e le interpellanze presentate riguardano uno stesso argomento il Presidente sentito il parere del Consiglio può decidere che siano discusse congiuntamente.

Art.29 - Procedura d'urgenza

Sulla richiesta di un Consigliere diretta a far riconoscere il carattere d'urgenza della propria interrogazione, interpellanza o mozione decide il Presidente se la discussione debba avvenire immediatamente o nella seduta successiva.

In caso di risposta negativa il Consigliere può chiedere che decida il Consiglio, senza discussione, l'accettazione della sua proposta.

Art.30 - Ordini del giorno (presentazione)

Ogni Consigliere ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni utili per l'esercizio del proprio mandato.

Ciò comporta la necessità di consultare gli atti dell'Ufficio e di averne copia.

Per prendere visione di taluni atti d'Ufficio ogni Consigliere deve presentare domanda scritta al Sindaco, che autorizza la visione degli atti previa verifica ed accertamento del fine cui essa è rivolta e che possa essere legittimamente consentita.

Art.32 - Commissioni speciali

Il Consiglio Comunale può procedere alla nomina di Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni aggregando ai Consiglieri anche cittadini il cui contributo sia ritenuto utile e funzionale.

La composizione e il funzionamento saranno stabiliti di volta in volta dal Consiglio con deliberazioni da adottarsi con le forme ordinarie.

Art.33 - Commissioni consiliari

Sono formate da soli Consiglieri.

Il numero e l'attività di tali Commissioni sono decise dal Consiglio Comunale con apposito provvedimento.

Deve in ogni caso essere garantita la rappresentanza della minoranza. Non è dato di interporre, in sede di votazione, nelle proporzioni delle rappresentanze consiliari (ved. art.18).

Art.34 - Gruppi consiliari

I Consiglieri Comunali raggrupparsi sulla base di programmi comuni, costituendo i Gruppi consiliari.

Ogni gruppo consiliare nomina il proprio capo gruppo e ne dà comunicazione al Sindaco.

Sarà cura dell'ufficio di segreteria fornire, a richiesta, copia di ogni verbale di deliberazione sia di Giunta che di Consiglio.

Per buona norma e per facilitare e snellire i lavori di Consiglio tre giorni prima della seduta verrà inviata a tutti i Capi gruppo copia del verbale della seduta precedente, copia delle deliberazioni di Giunta da ratificare in Consiglio e copia dei documenti oggetto dell'ordine del giorno (eccezionalmente per il bilancio preventivo 10 gg.).

Art.35 - Conferenza dei Capi Gruppo

La conferenza dei Capi Gruppo è convocata dal Sindaco ogni qual volta lo ritenga utile, ovvero su richiesta di un Capo gruppo per questioni attinenti allo svolgimento dei lavori del Consiglio.

Art.36 - Consiglio aperto

Su questioni particolarmente importanti, argomenti specifici, petizioni popolari o proposte di deliberazione, il Consiglio può essere aperto.

L'apertura viene decisa dalla conferenza dei Capi gruppo che deve approvare all'unanimità.

In assenza di unanimità la decisione è demandata al Consiglio che delibererà o no l'apertura per la seduta successiva.

In caso affermativo la seduta dovrà tenersi entro 10 gg. dalla deliberazione.

L'apertura del Consiglio dovrà essere riportata nell'ordine del giorno.

Durante gli interventi di persone estranee al Consiglio la seduta è formalmente sospesa.

L'apertura del Consiglio non potrà superare l'ora salvo le diverse deliberazioni del Consiglio.